

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 2.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, stipulato con l'intermediario resistente in data 17.6.2008, ne chiedeva l'estinzione con nota del 20.2.2010. In assenza di riscontro, con reclamo del 29.5.2010, la cliente reiterava la richiesta facendo presente di aver ottenuto a "luglio-agosto 2009" la rinegoziazione del prestito presso altro intermediario, al quale tuttavia "non ancora pervengono le rate di pagamento". In tale sede chiedeva l'immediata cessazione del prelievo della rata mensile dalla propria pensione. Con il ricorso, pervenuto il 2 luglio 2010, la ricorrente chiedeva "l'immediata cessazione del prelievo della rata mensile dalla propria pensione".

L'intermediario, nel presentare le proprie controdeduzioni, eccepiva preliminarmente la carenza del preventivo reclamo. Nel merito, poi, ricostruiva la vicenda. Premesso di aver stipulato con la ricorrente un contratto di "prestito personale-cessione del quinto" il 17.6.2008, in data 30.6.2009 riceveva una richiesta di estinzione del citato prestito al 31.7.2009, cui forniva riscontro in pari data trasmettendo il conteggio estintivo; tuttavia, nel periodo successivo la banca non riceveva alcun importo ad estinzione della posizione. Successivamente, in data 12.2.2010, riceveva una nuova richiesta di estinzione, per la quale predisponendo un nuovo conteggio estintivo trasmesso via fax il 15.2.2010. Il



successivo 19 febbraio perveniva, da intermediario ancora diverso, un bonifico di € 7.875,99, che tuttavia veniva stornato per una irregolarità collegata alle mensilità da estinguere. La banca, nel comunicare tale circostanza al nuovo intermediario, con nota del 23.4.2010, precisava *“ferma restando la facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento contratto, l’art. 39 del DPR n. 180/1950 vieta rinnovi delle pratiche di prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio”*. Il 9.9.2010 perveniva una nuova richiesta di estinzione al 30.10.2010; anche in questo caso la banca provvedeva a fornire i richiedi conteggi. Sulla base di tale prospettazione, non potendosi rilevare anomalie nella gestione delle richieste, la banca resistente chiedeva al Collegio di dichiarare irricevibile il ricorso in assenza del preventivo reclamo o, comunque, di respingerlo in quanto da ritenersi infondato.

Dopo aver ricevuto le controdeduzioni della banca, la ricorrente chiedeva alla Segreteria Tecnica *“una sospensione temporanea all’iter del ricorso già presentato, augurandosi la regolarizzazione immediata della pratica”*. Successivamente, formulava ulteriori contestazioni attinenti ipotesi di violazione della privacy e della normativa in materia di trasparenza bancaria e chiedeva chiarimenti su una comunicazione del 1° luglio 2009: in tale missiva, prodotta con nota dell’11.10.2010, si comunicava la cessione del credito dal finanziatore originario alla resistente, nell’ambito di una operazione di cessione di ramo d’azienda ex art. 58 TUB con decorrenza 1° giugno 2009. Con successiva nota dell’11.10.2010, infine, la ricorrente, reiterando le ulteriori citate contestazioni, produceva nuovamente il reclamo del 29.5.2010 unitamente all’avviso di ricevimento da cui risulta la ricezione in data 4.6.2010 da parte della banca convenuta.

DIRITTO

Occorre subito sgombrare il campo dalla prima eccezione formulata dalla resistente, relativamente alla presunta irricevibilità del ricorso per carenza di “preventivo reclamo”. Sul punto, infatti, è stato esibito l’avviso di ricevimento del reclamo, regolarmente inoltrato alla banca a mezzo raccomandata.

Nel merito, però, pur considerando i ritardi e la scarsa tempestività di alcune contestazioni, il comportamento dell’intermediario appare sostanzialmente conforme alla vigente normativa.

Ed infatti, dall’esame delle evidenze istruttorie, emerge che a tutto il mese di febbraio 2010, data di effettuazione del bonifico finalizzato all’estinzione del finanziamento da parte del terzo intermediario, non erano ancora trascorsi i due anni richiesti dalla normativa (all’epoca) vigente (art. 38 del DPR 180/1950) per poter procedere all’estinzione anticipata della cessione.

Certo, appare singolare riscontrare che tale insuperabile eccezione venga opposta solo al citato terzo intermediario (e, soprattutto, solo a seguito della ricezione del bonifico), giacché, come risulta pacificamente, tale informativa non era stata resa in occasione della presentazione delle altre due richieste di estinzione, a seguito delle quali la banca aveva comunque (tempestivamente) fornito i conteggi estintivi.

Ciò rilevato, peraltro, appare evidente che la domanda proposta dalla ricorrente - entro i limiti corrispondenti alle questioni trattate con il reclamo del 29 maggio 2010 - non possa, allo stato, trovare accoglimento, giacché la banca resistente inizialmente provvedeva all’immediata predisposizione dei conteggi per rendere possibile l’estinzione, poi eccitava una disposizione (all’epoca, come accennato, ancora vigente) che costituiva un limite insuperabile ad ogni ipotesi estintiva.



P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI